



SERGIO SCIBETTA  
CECILIA SCIBETTA  
LIVIO PERRI  
GIANLUCA MARTA  
GULIANA BATTISTI  
FERDINANDO DE FLORA  
LISSETTE BARBA  
LUCA MORRONI  
STEFANIA MACI  
BARBARA GIORGI  
FRANCESCA GRECO  
CLAUDIA MANDOLESI

## News per i clienti dello Studio

**N. 35**  
**8 luglio 2022**

### Ai gentili clienti e Loro Sedi

## Modalità di compilazione del quadro RR del Modello Redditi PF 2022 e esonero contributivo parziale

Gentile cliente, con la presente desideriamo riepilogarLe le **modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022**, preposto alla determinazione dei contributi dovuti da **artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS** (sezione I) e dai professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II). Quest'anno i chiarimenti di maggior interesse riguardano **l'esonero contributivo parziale**, di cui all'art. 1 co. 20-22-bis della L. 178/2020. Le istruzioni alla compilazione del quadro indicano che, in **sede di versamento dei contributi tramite modello F24**, l'importo a debito può essere **diminuito di quanto concesso a titolo di esonero**, così come comunicato dall'INPS sul cassetto previdenziale. I **righe dedicati all'indicazione dell'importo oggetto dell'esonero sono: i) RR2/RR3, colonne 23 e 37**, per gli artigiani e i commercianti; ii) **RR9, per i professionisti iscritti alla Gestione separata**.

### Premessa

La circ. INPS 9.6.2022 n. 66 riepiloga le **modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022**.



Il quadro in parola è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:

- **artigiani e commercianti** iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (sezione I del quadro RR);
- **professionisti iscritti alla Gestione separata INPS**, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente (sezione II del quadro RR).

### Base imponibile contributiva per le Gestioni artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti **concorrono alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2021**, al netto delle **eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno** (art. 3-bis co. 1 del DL 384/92). Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, **far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM**, integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a srl e dichiarati nel modello REDDITI SC, *"rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa"*.

### Soci lavoratori di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti

**I soci lavoratori di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano**, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, anche **la parte del reddito d'impresa della società**, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure **la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza**.

### Soci di cooperative artigiane

**Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma** ai sensi dell'art. 1 co. 3 della L. 142/2001, per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 1 co. 114 della L. 208/2015, **la determinazione della base imponibile consiste nel reddito dichiarato nei righi da RC1 a RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati**, in colonna 3, in presenza di codice "3" **soci cooperative artigiane nella colonna 4**.

## Base imponibile contributiva per la Gestione separata

Per **gli iscritti alla Gestione separata INPS**, la base imponibile è rappresentata dalla **totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF** compreso quello in forma associata e quello proveniente - se adottato dal professionista - dal regime di vantaggio o forfetario.

I **quadri di riferimento nel modello REDDITI PF sono**, quindi, i **quadri RE, RH e LM**. Per i **contributi alla Gestione separata dovuti sulle indennità percepite nel periodo d'imposta 2021 dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari si fa riferimento al rigo RL26** (come precisano le istruzioni al quadro RR, sezione II).

### Osserva

In caso di **produzione di reddito da lavoro autonomo professionale con obbligo di contribuzione alla Gestione separata**, la sezione II del quadro RR deve essere compilata anche nei casi in cui:

- **il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;**
- **sul reddito da lavoro autonomo prodotto sia stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma** (come "contribuzione soggettiva");
- **sia stato raggiunto il massimale di reddito come parasubordinato**, così che non sarà assoggettato a contribuzione il reddito derivante dall'attività professionale.

## Esonero contributivo parziale

Nel **quadro RR** del modello REDDITI PF 2022 **sono stati inseriti appositi campi in cui riportare i contributi oggetto dell'esonero contributivo parziale** di cui all'art. 1 co. 20 -22-bis della L. 178/2020. I righi dedicati all'indicazione dell'importo oggetto dell'esonero sono:

- **'RR2/RR3**, colonne 23 e 37, **per gli artigiani e i commercianti;**
- **'RR9**, per i **professionisti iscritti alla Gestione separata.**

## Osserva

Le istruzioni alla compilazione del **quadro RR** indicano che, in sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l'importo a debito **può essere diminuito di quanto concesso** a titolo di esonero, così come comunicato dall'INPS sul cassetto previdenziale.

### Termini di versamento

Relativamente ai versamenti dei **contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e sul reddito di lavoro autonomo per i professionisti iscritti alla Gestione separata**, operano i medesimi **termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi** (art. 3-bis co. 3-bis del DL 384/92 e art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97).

Quindi, per il corrente anno, **il versamento è effettuato entro:**

- il 30.6.2022, **oppure il 22.8.2022**, con la **maggiorazione dello 0,40%**, per il saldo 2021 ed il primo acconto 2022;
- **il 30.11.2022**, per il secondo acconto 2022.

## Osserva

Resta ferma la possibilità di usufruire di **eventuali proroghe dei versamenti che dovessero essere prossimamente disposte.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti